

## I-NOTE N. 55 / 2022 – BANKING AND FINANCE

5 SETTEMBRE 2022

---

### HIGHLIGHTS

Crisi Ucraina. ESMA ha pubblicato il secondo report 2022 sugli impatti dell'invasione russa sui mercati UE

Fondo di sostegno al venture capital. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante la definizione delle modalità di investimento mediante il fondo di sostegno al VC

Finanza sostenibile. IOSCO ha pubblicato un report sui recenti sviluppi nell'educazione degli investitori

Informativa di sostenibilità. ICMA pubblica un parere sugli standard EFRAG

Mystery Shopping. IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento in materia

Conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli

### DALLA CORTE

Derivati. La Corte di Cassazione ribadisce i principi delle Sezioni Unite in tema di derivati

### ALTRE NOTIZIE

Cripto-valute. Agenzia dell'Entrate interviene sul tema della tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute

Green New Deal. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni

Garanzie Confidi. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico

CRIF. Il Garante Privacy commina una sanzione per illecito trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni in CRIF

### DISCLAIMER

*Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.*

## Crisi Ucraina. ESMA ha pubblicato il secondo report 2022 sugli impatti dell'invasione russa sui mercati UE

**ESMA ha pubblicato il secondo report 2022 sulle tendenze, i rischi e le vulnerabilità dei mercati determinati dall'invasione russa dell'Ucraina**, evidenziando il forte impatto determinatosi sulle diverse tipologie di rischio dei mercati finanziari dell'UE in un contesto di inflazione già in aumento. In particolare, si evidenzia che, nella prima metà del 2022, i mercati finanziari hanno registrato recuperi incerti, aumentando la volatilità e la probabilità di correzioni di mercato.

Con specifico riferimento ai rischi, la confluenza di varie fonti di rischio continua a creare un contesto di mercato estremamente fragile e gli investitori dovrebbero essere preparati a ulteriori correzioni di mercato.

In particolare, i rischi di contagio e quelli operativi sono molto elevati, così come i rischi di liquidità e di mercato, anche il rischio di credito rimane elevato e si prevede un ulteriore aumento.

Le medesime criticità si riscontrano nei mercati dei titoli e nella gestione degli *asset*.

Inoltre, restano elevati i rischi per le infrastrutture e quelli per i consumatori con prospettive di peggioramento.

Il documento in esame analizza l'attuale contesto di mercato e sottolinea che l'aggressione russa ha provocato uno *shock* sull'offerta di materie prime che si è aggiunto alle pressioni inflazionistiche preesistenti legate alla pandemia. Anche l'inasprimento della politica monetaria ha preso piede a livello globale.

Nell'ambito del mercato mobiliare si registra una forte volatilità e un'impennata dei rendimenti obbligazionari e gli *spread*, in quanto l'inflazione ha alimentato le aspettative di rialzo dei tassi; il calo dei prezzi azionari ha arrestato la ripresa iniziata nel 2020 e i valori delle materie prime sensibili hanno subito un'impennata, in particolare per quanto riguarda l'energia, con un impatto sui derivati del gas naturale e rischi di liquidità per le controparti esposte.

Per quanto concerne la gestione patrimoniale, gli impatti diretti dell'invasione dell'Ucraina sono stati limitati, ma il deterioramento delle condizioni macroeconomiche ha amplificato le vulnerabilità e il rischio di tasso d'interesse è cresciuto con le aspettative di un aumento dell'inflazione. A tal proposito, il documento in esame evidenzia che l'uscita dal contesto di bassi tassi rappresenta una sfida a medio termine per il settore.

Si registra altresì uno scoraggiamento dei consumatori dovuto alla crescente incertezza e ai rischi geopolitici; la crescente volatilità e l'inflazione potrebbero avere impatti fortemente negativi su molti consumatori. Tali assunti sono avvalorati dal fatto che i risparmi delle famiglie sono diminuiti rispetto ai massimi storici raggiunti dopo le misure restrittive adottate per fronteggiare il contagio da Covid-19.

Infine, il documento in esame, si occupa del fenomeno crescente dell'investimento in finanza sostenibile evidenziando che, nell'ultimo periodo, anche tale tipologia di investimenti ha subito un arresto; infatti, l'emissione delle obbligazioni ESG dell'UE è diminuita e i fondi azionari ESG dell'UE hanno registrato deflussi netti per la prima volta in due anni.

Al riguardo, ESMA evidenzia come, nonostante il predetto arresto, i fondi con un obiettivo di impatto ESG hanno avuto un andamento positivo e il prezzo delle obbligazioni *green* a lungo termine si è dimostrato resistente.

Il documento in commento afferma che la guerra rappresenta una nuova grande sfida per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE.

Dal punto di vista dell'innovazione finanziaria, anche i mercati dei *cripto-asset* hanno subito un calo di valore di oltre il 60% nel primo semestre del 2022, rispetto ai massimi storici, a causa dell'aumento dell'inflazione e del deterioramento delle prospettive. Il brusco *sell-off*, il crollo di una *stablecoin* a maggio e la pausa nei prelievi ai consumatori da parte di un prestatore di criptovalute hanno aumentato la sfiducia degli investitori e confermato la natura speculativa di molti modelli di business in questo settore.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Fondo di sostegno al *venture capital*. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante la definizione delle modalità di investimento mediante il fondo di sostegno al VC

**È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2022, recante modifiche al decreto 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del MiSE mediante il Fondo di sostegno al *venture capital*.**

In particolare, il decreto in esame stabilisce che il MiSE, mediante le risorse del fondo di sostegno al *venture capital*, può operare attraverso l'investimento in uno o più fondi per il *venture capital* o in uno o più fondi per il *venture debt*, ovvero attraverso OICR che investono in Fondi per il *venture capital* o in fondi per il *venture debt*, costituiti e gestiti dalla SGR o da altre società che abbiano l'autorizzazione di Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

A tal fine gli OICR investiti dal MiSE, possono svolgere la loro attività anche mediante l'investimento in fondi per il *venture capital* istituiti o gestiti da gestori autorizzati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, o comunque da società comprese nell'elenco di cui al decreto del MEF del 4 settembre 1996 e che siano autorizzate dalle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.

Inoltre, il decreto stabilisce che i fondi per il *venture debt* effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili di tipo innovativo e che abbiano un elevato potenziale di sviluppo, non quotate in mercati regolamentati, che si trovino nella fase:

- di sperimentazione (*seed financing*);
- di costituzione (*start-up financing*);
- di avvio dell'attività (*early-stage financing*);
- di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*).

Gli investimenti da parte dei fondi per il *venture capital* e gli interventi di debito da parte dei fondi per il *venture debt* propedeutici ad una futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a favore di PMI non quotate.

I fondi per il *venture capital* e i Fondi per il *venture debt* investono nel capitale di rischio, o effettuano interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi le caratteristiche richieste e aventi sede operativa in Italia ovvero programmi di sviluppo in Italia, assicurando che le risorse del fondo di sostegno al *venture capital* siano impiegate dalle PMI e dalle imprese ammissibili in Italia e che la proprietà intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Finanza sostenibile. IOSCO ha pubblicato un *report* sui recenti sviluppi nell'educazione degli investitori

**IOSCO ha pubblicato, lo scorso 31 agosto, un *report* che identifica i recenti sviluppi nell'educazione degli investitori sulla finanza sostenibile, con l'obiettivo di migliorare l'educazione finanziaria e la protezione degli investitori e di sostenere il sano sviluppo di questo mercato in crescita evitando le frodi e comprendendo adeguatamente il fenomeno del *greenwashing*.**

Il documento in esame evidenzia che le autorità di regolamentazione dei mercati si sono sempre più concentrate sull'accuratezza delle affermazioni relative alla finanza sostenibile e sul fatto che gli investitori al dettaglio dispongano delle informazioni necessarie per valutare i prodotti di finanza sostenibile al fine di prendere decisioni consapevoli e informate.

A tal proposito, il *report* passa in rassegna alcune delle principali sfide e delle *best practices* per sviluppare contenuti di educazione finanziaria su tali temi, informare gli investitori sulle caratteristiche e sui rischi degli investimenti sostenibili e promuovere attività che creino le condizioni per proteggere e informare meglio gli investitori al dettaglio sulle opportunità e sui rischi legati ai prodotti di finanza sostenibile.

Il *report* individua le attività che i regolatori dovrebbero prendere in considerazione, tra le altre, si passano in rassegna le seguenti raccomandazioni:

- indicare agli investitori al dettaglio come ottenere informazioni relative alla sostenibilità e come cercare e capire se i prodotti offerti corrispondono alle loro preferenze in materia di sostenibilità;
- sostenere le iniziative degli operatori di mercato per supportare gli investitori al dettaglio a comprendere le certificazioni, le etichette e i punteggi ESG relativi ai prodotti finanziari offerti e facilitare la formazione dei consulenti finanziari sulla tematica del *greenwashing* e a proteggere gli investitori da affermazioni di sostenibilità non fondate o fuorvianti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Informativa di sostenibilità. ICMA pubblica un parere sugli standard EFRAG

**L'International Capital Market Association ("ICMA") ha pubblicato il proprio parere in merito alla proposta dell'EFRAG sugli standard europei sulla informativa di sostenibilità (ESRS).**

Il parere in esame sostiene lo sviluppo di uno *standard* europeo per l'informativa di sostenibilità basato sulla prospettiva della doppia materialità, che comprenda informazioni sulla sostenibilità comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e fedeli, e che al contempo sia proporzionato, interoperabile e coerente con le iniziative internazionali.

La IOSCO, nel documento in esame, rende noto il proprio punto di vista in relazione agli aspetti fondamentali del progetto di *standard* e fornisce alcune raccomandazioni per la corretta attuazione delle predette previsioni che si riportano di seguito:

- accoglie con favore la prospettiva della doppia materialità da parte della CSRD e dell'ESRS in quanto, tra le altre cose, fornirà un quadro più completo agli investitori e promuoverà la trasparenza nei confronti di tutti gli altri *stakeholder*;
- raccomanda il bilanciamento, in una prima fase, degli obblighi di rendicontazione, attribuendo un peso maggiore alle informazioni specifiche del settore, garantendo la calibrazione dei dati e fornendo maggiore flessibilità alle imprese nella fase iniziale di sperimentazione;
- raccomanda l'implementazione della rendicontazione della catena del valore, pur riconoscendo le difficoltà nell'attuazione;
- raccomanda di costruire un sistema utilizzabile a livello internazionale, sottolineando l'importanza dell'interoperabilità, della coerenza degli standard di rendicontazione e incoraggiando un ulteriore dialogo e scambio tra l'EFRAG e l'ISSB (nonché altri organismi e giurisdizioni), al fine di evitare o ridurre al minimo le divergenze e adottare standard convergenti;
- riconosce l'importanza della rendicontazione e transizione climatica e, pertanto, dei piani di transizione, esprimendo parere favorevole in relazione all'inclusione della rendicontazione di CO2.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

### Mystery Shopping. IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento in materia

**È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022, il Regolamento IVASS n. 53 del 30 agosto 2022 che disciplina lo svolgimento delle attività di *Mystery Shopping*, nonché i requisiti e le modalità di svolgimento dei compiti dei soggetti esterni all'IVASS cui sia affidato l'incarico.**

Il provvedimento in commento, in via preliminare, passa in rassegna la normativa nazionale e comunitaria di riferimento e, tenuto conto del descritto quadro normativo, predispone una disciplina attuativa che definisce le modalità attraverso le quali l'Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di *Mystery Shopping*.

Per quanto concerne la struttura, il Regolamento si compone di 8 articoli suddivisi in 3 capi i cui contenuti si riassumono di seguito:

- il capo I contiene le disposizioni di carattere generale ovvero relative alle fonti normative di riferimento, alle definizioni e all'ambito di applicazione della disciplina. In particolare, la definizione di "Mystery Shopping" specifica che tale attività avrà ad oggetto i prodotti e servizi assicurativi "rivolti ai consumatori" in coerenza con le previsioni dettate dal Codice del Consumo;
- il capo II rubricato "Attività di Mystery Shopping" disciplina le modalità attraverso le quali l'IVASS può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di tali attività, i requisiti di tali soggetti esterni, i relativi compiti, nonché il corrispettivo ad essi spettanti;
- il capo III reca le disposizioni finali ossia le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto, nonché alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (8 settembre 2022).

In particolare, il Regolamento in esame prescrive i requisiti che l'incaricato esterno deve possedere:

- professionalità;
- esperienza nel settore specifico;
- indipendenza;
- struttura organizzativa adeguata.

L'incaricato esterno è tenuto, altresì, a segnalare la sussistenza di eventuali legami, diretti o indiretti, con i soggetti coinvolti nell'indagine o con il gruppo cui essi appartengono.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incarico, il provvedimento in commento prevede che l'incaricato esterno deve adottare idonei *standard* qualitativi, di riservatezza e adeguati *standard* per garantire il segreto d'ufficio, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre, il perimetro dell'attività da svolgere è precisamente definito nell'ambito dell'incarico conferito da IVASS al soggetto esterno alla struttura e non può in alcun modo travalicare tali contenuti.

Il Regolamento definisce i criteri e le modalità per stabilire l'emolumento da corrispondere all'incaricato esterno per l'esercizio dell'attività di *Mystery Shopping*, in conformità agli *standard* di mercato.

Infine, si evidenzia che l'utilizzo di *mystery shoppers* non esonera l'incaricato esterno dalle responsabilità provenienti dall'esecuzione dell'incarico affidato dall'IVASS.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

### Conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli

**È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022, il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.**

Il Regolamento in commento dà attuazione all'articolo 45, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 731, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022, n. 122, che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli".

In particolare, il predetto articolo 45: (i) introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; (ii) attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Per quanto attiene alla struttura del Regolamento di attuazione, lo stesso si compone di 9 articoli suddivisi in 3 titoli.

Nello specifico, il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle fonti normative di riferimento, le definizioni delle espressioni utilizzate nel provvedimento e l'ambito di applicazione del Regolamento, comprendente le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni, redigono il bilancio di esercizio in conformità al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Il Titolo II reca le disposizioni applicative per l'esercizio della facoltà nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale, nonché la disciplina dei presidi da adottare da parte delle imprese che la utilizzino.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle modalità di esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, si prevede che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione solo dopo aver valutato la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni dell'impresa e le scadenze dei relativi esborsi; tale valutazione, è formalizzata in un'apposita relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per la determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà. Si prevede altresì una specifica informativa nella nota integrativa al bilancio o nel commento alla relazione semestrale.

Con riferimento alla disciplina delle modalità di funzionamento della riserva indisponibile, si richiede un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. Il provvedimento in commento prevede altresì l'inserimento di specifiche informazioni da rendere nella relazione sulla gestione e nel commento alla relazione semestrale.

Inoltre, per quanto concerne l'informativa di vigilanza si prevede che deve essere inviata all'IVASS con riferimento sia all'esercizio della facoltà a seguito della delibera adottata dall'organo amministrativo sia della relativa cessazione.

Infine, il titolo III contiene l'abrogazione del Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 e le disposizioni finali concernenti la pubblicazione del Regolamento e la sua entrata in vigore fissata all'8 settembre 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Derivati. La Corte di Cassazione ribadisce i principi delle Sezioni Unite in tema di derivati

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, **ha confermato un precedente orientamento delle Sezioni Unite il quale poneva sul piano della nullità del contratto (di tipo strutturale, relativa ad elementi essenziali del contratto) la tutela dell'investitore in ragione di un'operazione in derivati connotata da costi occulti.**

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di *interest rate swap*<sup>1</sup>, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi.

Tale accordo non si può limitare al *mark to market*, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, ma deve considerare, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

In altre parole, la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale un contratto avente ad oggetto un'operazione in derivati connotata da costi occulti sarebbe viziato da una nullità strutturale in quanto non attinente solo alla mancata informazione resa al cliente circa i rischi "virtuali" dell'operazione bensì relativa ad elementi essenziali del contratto medesimo, ossia i suoi costi effettivi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Cripto-valute. Agenzia dell'Entrate interviene sul tema della tassazione dei redditi derivanti dall'attività di *staking* di crypto-valute

**La risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n.433/2022 ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di valute virtuali (o crypto-valute) in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa.**

Nello specifico, l'amministrazione finanziaria indica il comportamento da parte di un contribuente possessore di un *cryptowallet* su piattaforma gestita da una società italiana, la quale offriva servizi di *staking* su criptovalute.

A tal proposito, il documento in commento prevede che la remunerazione derivante dalla attività di "*staking*", ovvero del compenso in crypto-valute corrisposto all'istante a fronte del "vincolo di disponibilità" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR.

Infatti, tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale "*gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto*".

---

<sup>1</sup> L'*Interest Rate Swap* è il contratto *swap* più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale di riferimento (ossia una somma convenzionale).



Alla luce di quanto precede, l'Agenzia dell'Entrate ritiene che le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di *staking* siano soggette ad imposizione ai sensi della sopra citata disposizione normativa e, pertanto, se accreditate nel *wallet* da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Tuttavia, **a pochi giorni dalla risposta all'interpello n.433/2022, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nuova risposta a fornire ulteriori chiarimenti in materia, con la nuova risposta n. 437/2022 che rettifica la precedente interpretazione**, affrontando nuovamente il tema dei compensi corrisposti da una società residente in Italia per l'attività di *staking* su criptovalute svolta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da parte di un contribuente persona fisica residente in Italia.

La risposta all'interpello n.437/2022 ribadisce i principi affermati dall'amministrazione finanziaria nel documento sopra esposto, tuttavia, mentre nella precedente risposta si era affermato che tali remunerazioni non devono essere indicate nel modello redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d'imposta, ora, il fisco sottolinea, al contrario, che essendo l'istante una persona fisica residente in Italia, **tali remunerazioni devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto da parte della società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A dei redditi di capitale del Quadro RL<sup>2</sup> del Modello Redditi.**

Nessuna novità invece si introduce in merito al monitoraggio fiscale, in caso di portafogli detenuti su *exchange* residenti in Italia.

Infatti, l'amministrazione finanziaria sottolinea ancora una volta che, tenuto conto che il contribuente detiene il *wallet* presso una società italiana, non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi alla compilazione del quadro RW<sup>3</sup>, né tanto meno al pagamento dell'IVA FE.

[Risposta all'interpello n. 433/2022 del 24 agosto 2022](#)

[Risposta all'interpello n. 437/2022 del 26 agosto 2022](#)

[torna su](#)

## **Green New Deal. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni**

**È stato pubblicato il decreto direttoriale recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del *Green New Deal* italiano, previste dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021.**

Con riferimento all'ammissibilità delle richieste di agevolazioni a sostegno dei suddetti progetti, i costi dei medesimi non devono essere inferiori a euro tre milioni e non superiori a euro dieci milioni e sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Di converso, per quanto attiene alle sopra menzionate richieste a sostegno di progetti che prevedano spese e costi ammissibili superiori a euro dieci milioni e fino a euro quaranta milioni, sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale disciplinata nel provvedimento in esame.

Nello specifico, per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura a sportello sono destinate le seguenti risorse:

<sup>2</sup> Il quadro RL deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che percepiscano redditi diversi da quelli derivanti dalla propria principale attività professionale, ossia la voce relativa agli altri redditi percepiti.

<sup>3</sup> Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVA FE).



- 300 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
- 75 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il 60% di tali risorse destinate è riservato ai progetti proposti da PMI e reti di imprese.

Le domande di agevolazioni e la relativa documentazione devono essere redatte e presentate, in via esclusivamente telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 novembre 2022, a pena di invalidità ed irricevibilità, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Garanzie Confidi. Il MiSE ha pubblicato il decreto recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico**

**È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale 23 agosto 2022, che definisce, in attuazione dell'articolo 16 del decreto del 7 aprile 2021, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese.**

In particolare, il decreto definisce: (a) le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande di ammissione al contributo pubblico; (b) i documenti e gli allegati che i confidi richiedenti dovranno trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo; (c) le modalità operative volte alla concessione ed erogazione del contributo; (d) l'attività di monitoraggio e controllo e le modalità di rendiconto delle risorse del fondo rischi pubblico.

Il decreto in commento fornisce, inoltre, precisazioni e chiarimenti necessari ai fini della sua concreta attuazione.

Nello specifico, la richiesta di accesso al contributo pubblico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale, del confidi richiedente. La predetta richiesta, completa di tutti gli allegati previsti, dovrà essere inviata tramite la procedura informatica resa disponibile nella sezione *"garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi"* del sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), inderogabilmente, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2022.

Ai fini della presentazione della richiesta di accesso al contributo pubblico, i confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

Ciascun confidi può presentare un'unica richiesta di contributo pubblico e il termine finale per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo può essere anticipato, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **CRIF. Il Garante Privacy commina una sanzione per illecito trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni in CRIF**

**Il Garante Privacy, con l'ordinanza - ingiunzione in commento, ha sanzionato la banca Deutsche Bank S.p.A. per illecito trattamento di dati personali in ragione della segnalazione del nominativo di un cliente in CRIF S.p.A., in assenza della comunicazione di preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", nonché per il mancato riscontro da parte dell'istituto di credito in merito all'istanza del cliente di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento e alla contestuale richiesta di prendere visione dell'informativa *privacy* di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").**

In particolare, nel corso dell'istruttoria è emerso che la predetta banca, a fronte dell'istanza di esercizio dei diritti, formulata dal reclamante, non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati entro il termine previsto dall'art. 12, par. 3, del Regolamento GDPR, ossia "senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa", né ha provveduto a informare l'istante, entro il medesimo termine, dei motivi dell'inottemperanza nonché della possibilità di proporre un reclamo all'Autorità (art. 12, par. 4 del GDPR).

Ad avviso del Garante Privacy, la motivazione assunta dall'istituto di credito, secondo la quale l'istanza di esercizio dei diritti fosse stata presentata nell'ambito di una più ampia e articolata richiesta da parte dell'istante che avrebbe impedito di fornire tempestivo riscontro, non può essere considerata come un motivo valido di esclusione della responsabilità.

Ciò tenendo anche in considerazione quanto stabilito all'art. 12, par. 2, del GDPR in ragione del quale "il titolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22".

Risultava, tra l'altro, che la comunicazione inviata dal reclamante fosse stata correttamente notificata alla Banca tramite posta elettronica certificata (PEC) e contenga analiticamente le domande su cui chiede il riscontro.

Inoltre, il Garante Privacy ha rigettato la tesi in base alla quale l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR e i dati oggetto dell'istanza erano già note all'interessato, in quanto, l'art. 15 del GDPR riconosce, preliminarmente, all'interessato "il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano" e di conseguenza, il diritto "di ottenere l'accesso ai dati" stessi e alle ulteriori informazioni. Ciò anche al fine di verificare la correttezza e la completezza dei dati oggetto di trattamento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Consultazioni concluse

*normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)